

LEGENDA TIPOLOGIA VEICOLARE	
Codice	Descrizione
A	autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.
B	veicoli di cui all'art. 1 del D.M. 198/91 (veicoli con vincoli e limiti): <ul style="list-style-type: none"> <li>• veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate;</li> <li>• autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;</li> <li>• veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;</li> <li>• veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami, liquidi di spurgo di pozzi neri.</li> </ul>
H	autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (dal 01/01/2008)*.
L	oltre che i veicoli di cui all'art. 1 del D.M. 198/91 (veicoli con vincoli e limiti), anche gli autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore a 7 t e di massa complessiva non superiore a 11,5 t.
T	Tutti i tipi di veicoli (SENZA LIMITI).

(\*) E' stato disciplinato con carattere **definitivo** (art. 2, c. 227, della legge finanziaria 2008) il **regime per l'accesso al mercato** dell'autotrasporto di merci per conto terzi. **Dall'1.1.2008**, le nuove imprese di autotrasporto, che intendano esercitare l'attività con:

- veicoli aventi massa complessiva **non superiore a 1,5 t**: possono richiedere l'iscrizione all'Albo con la sola dimostrazione del requisito dell'onorabilità;
- veicoli aventi massa complessiva **superiore a 1,5 t**: debbono dimostrare il possesso dei tre requisiti per l'accesso alla professione, conseguendo l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, e, in alternativa:
  - a** aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato);
  - b** aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un estratto cronologico o una copia del certificato di proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente, come da fac-simile allegato alla circolare 29.1.2008 n. 1/2008/APC);
  - c** aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed "immatricolato" autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione.